



## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 22/10/2020

### FATTO

Il ricorrente, assistito da un'Avvocata di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Arbitro, premettendo di essere titolare di sette Buoni Fruttiferi Postali, tutti appartenenti alla serie "Q/P", ma stampati su modulistica della serie "P".

Ha, in particolare, specificato che trattasi:

- di tre BFP del valore nominale di £. 250.000 cadauno, emessi il 9/1/1987;
- di due BFP del valore nominale di £. 500.000 ciascuno, emessi il 8/8/1986;
- di due BFP del valore nominale di £. 250.000 ciascuno, emessi il 18/3/1987.

Ha, inoltre, precisato il ricorrente che, alla stregua della stampigliatura di rettifica posta sul retro dei buoni, il rendimento dei medesimi era previsto nelle seguenti misure: "8% fino al quanto anno; 9% dal sesto anno al decimo anno; 10,50% dall'undicesimo anno al quindicesimo anno; 12% dal sedicesimo anno al ventesimo anno".

Parte istante ha aggiunto che sui BFP in disamina era, altresì, pattuita per iscritto la corresponsione di ulteriori lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione, per i due buoni da lire 500.000, e di lire 64.537, per i buoni da lire 250.000.

Tanto premesso, ha lamentato il ricorrente che, chiesta la liquidazione dei sopra indicati titoli, egli aveva ricevuto euro 3.794,50 per ciascuno dei due BFP da lire 500.000 ed euro 1.664,15 per ognuno dei cinque BFP da lire 250.000, laddove, invece, stante le previsioni letterali poste a tergo dei Buoni, egli avrebbe dovuto ricevere l'importo di euro 6.022,00 al



netto delle ritenute fiscali, per ognuno dei due prefati BFP da lire 500.000 e di euro 2.632,15 per ciascuno dei cinque anzidetti BFP da lire 250.000.

Parte istante ha, perciò, quantificato in complessivi euro 9.252,00, al netto della ritenuta fiscale, la somma che gli era ancora dovuta, applicando i rendimenti indicati a tergo dei BFP.

Sul punto, il ricorrente ha richiamato diverse decisioni dei Collegi territoriali ABF, che - affrontando la tematica dei Buoni Serie "Q", emessi, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986, sui vecchi moduli della serie "P" - riconoscevano, in forza del principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sul titolo, che l'omessa indicazione dei tassi relativi agli ultimi dieci anni comportava l'applicazione dei tassi di rendimento riportanti sul testo dei titoli appartenenti alla precedente serie "P", non rettificati, né integrati o sostituiti.

Rilevato, infine, che non poteva indurre a diversa conclusione la sentenza n. 3963/2019 della Corte di Cassazione (in quanto afferente alla diversa vicenda dei BFP emessi antecedentemente al D.M. 13/6/1986), parte istante ha concluso chiedendo che sia accertato il suo diritto a ricevere, per i sottoscritti Buoni, la somma di euro 9.252,00, oltre interessi legali e spese e compensi del procedimento.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario si è opposto all'accoglimento dell'incoato ricorso, affermando, innanzitutto, che i BFP oggetto di vertenza appartenevano alla serie "Q", istituita con decreto ministeriale del 13/6/1986, e rappresentando che, in conformità al detto provvedimento normativo, essi erano stati rilasciati utilizzando i moduli della precedente serie "P", ma apponendo sul fronte dei medesimi il timbro con la dicitura "Serie Q/P", nonché, sul retro, un timbro recante la misura dei tassi corrispondenti alla nuova serie.

Su tale ultimo dato, l'intermediario ha sottolineato che, alla stregua della tabella allegata al prefato D.M. 13/6/1986, il rendimento dei BFP della serie "Q" è strutturato, contemplando un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

Parte resistente ha, inoltre, osservato che l'art. 5 del sopra citato decreto ministeriale prescriveva di apporre il timbro con l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse, in sostituzione di quanto originariamente stampato sul retro dei titoli, ma non imponeva di indicare anche l'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno.

Rilevato di avere, quindi, legittimamente modificato i rendimenti della serie "P", originariamente riportati sui titoli di cui si controverte, l'intermediario ha, altresì, sostenuto che il ricorrente era a conoscenza, sin dalla data del rilascio dei Buoni, che gli stessi appartenevano alla serie "Q", e, perciò, era a conoscenza (o avrebbe potuto, comunque, esserlo) della misura dei tassi di interesse dei detti titoli, senza che potesse ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

A ulteriore sostegno della correttezza del proprio operato, parte resistente ha, peraltro, richiamato la nota del 15/2/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alcune sentenze del Giudice ordinario ed ha segnalato che, mentre andrebbe ricondotta in un più giusto alveo la sentenza n. 13979/2007 della Corte di Cassazione (giacché riferita a fattispecie diversa da quella sottoposta all'esame dell'ABF), sulla questione in esame la Corte di legittimità era ritornata a pronunciarsi con la sentenza n. 3963/2019, la quale si era espressa in favore alla tesi sostenuta da esso intermediario.

Evocata, a conforto delle proprie difese, anche la sentenza n. 26/2020 della Corte Costituzionale, l'intermediario ha, indi, concluso chiedendo il rigetto dell'incoato ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.



## DIRITTO

La vertenza in esame ha per oggetto le condizioni di rimborso di n. 7 buoni fruttiferi, emessi tra l'agosto 1986 e il marzo 1987 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986.

In particolare, si controverte sulla correttezza o meno del calcolo del rendimento dei titoli, effettuato dall'intermediario relativamente al periodo dal 21° al 30° anno.

Osserva il Collegio che dall'analisi dei BFP in questione, emerge che l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo relativo alla serie "P", aggiornato con l'indicazione "Q/P", mentre sul retro risultano apposte due tabelle e, più esattamente, una prima tabella, già stampigliata sul titolo, recante il rendimento secondo la Serie "P", ed una seconda tabella, sovrapposta tramite timbro alla precedente, la quale riporta, invece, l'indicazione dei relativi tassi di interesse sino al ventesimo anno in linea con la serie "Q" e, pertanto, senza rettificare espressamente il rendimento per lo scaglione temporale dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, va rammentato che i buoni postali della serie distinta con la lettera "Q" sono stati istituiti con Decreto del Ministro del Tesoro del 13/6/1986, il cui art. 5, così testualmente recita: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Ebbene, sulla tematica per cui si controverte è intervenuto di recente il Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142 del 3/4/2020, affermando che nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza ingenera l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine.

In particolare, a motivazione di tale sua conclusione (peraltro in linea con il già consolidato orientamento dei Collegi territoriali in subiecta materia), il Collegio di Coordinamento con la sua anzicennata decisione ha, in primo luogo, rilevato *"che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.". Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo"*.

Ha, inoltre, precisato il Collegio di Coordinamento che *"il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il*



*diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.)" e che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra emittente e sottoscrittore, rimane irrilevante la "circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento".*

Alla luce delle superiori condivisibili argomentazioni del Collegio di Coordinamento, ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, il ricorrente abbia diritto a vedersi riconosciuti, per il periodo dal 21° al 30° anno, il rendimento risultante dal retro dei titoli, originariamente previsto per i buoni fruttiferi appartenenti alla serie "P", fermo restando che per gli anni precedenti debbano invece applicarsi i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al Decreto Ministeriale del 13/6/1986.

Il tutto ovviamente nei limiti della domanda formulata dal ricorrente, il quale riconosce che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno debba avvenire al netto della ritenuta fiscale.

Sulla somma come risulterà dovuta dovranno, altresì, riconoscersi al ricorrente gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Fatta eccezione per gli euro 20,00 versati alla presentazione del ricorso, non può, infine, trovare accoglimento la domanda del ricorrente di rimborso delle spese e compensi di assistenza legale, stante che non è stato versato alcun documento che ne attesti il relativo effettivo esborso.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie Q/P per cui è controversia, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, nei limiti della domanda, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**



Decisione N. 21348 del 27 novembre 2020

---

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI